



COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
(Provincia di Brescia)

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE***

(allegato alla deliberazione consiliare n. 12 del 31.01.2002)
(modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 29.06.2013)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

(Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure).

ART. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1) E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio competente su richiesta dell'interessato.

ART. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda diretta al Comune, da presentarsi all'Ufficio competente al rilascio. L'Ufficio competente al rilascio è quello stabilito dai successivi commi 2, 3 e 4, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento degli uffici e dei servizi o nell'atto di nomina dei responsabili dei servizi stessi. La domanda deve essere bollata e redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente.

2) L'Ufficio lavori pubblici è competente al rilascio delle concessioni delle seguenti occupazioni:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile

3) L'Ufficio edilizia privata è competente al rilascio delle concessioni delle seguenti occupazioni:

a) passi e accessi carrabili
b) cartelli pubblicitari e simili
c) ponteggi, steccati e simili

- 4) L'Ufficio polizia municipale/commercio è competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni delle seguenti occupazioni:

a) mercato settimanale
b) fiere
c) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
e) banchi di vendita all'aperto
f) aree per feste pubbliche
g) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
h) aree per spettacoli viaggianti
i) tende, tendoni ecc.
l) le altre occupazioni temporanee non previste al comma 2 e 3

- 5) Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- 6) Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
- 7) L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio.
- 8) Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 9) Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 10) Non sono comunque subordinate al previo rilascio del provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio.
- 11) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 3

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione e/o concessione

- 1) Nel caso di autorizzazione/concessione di competenza di Responsabile di servizio diverso dalla polizia municipale, una volta ricevuta l'istanza di occupazione, dovrà richiedere immediatamente il parere del comandante della polizia municipale, che dovrà esprimersi entro otto giorni dalla richiesta.
- 2) Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.
- 3) Il Responsabile del servizio competente al rilascio, salvo l'eccezione di cui all'art. 4, dovrà emettere la concessione e/o autorizzazione indicando le eventuali prescrizioni richieste dall'Ufficio polizia municipale e dall'Ufficio tecnico, o il diniego motivato entro i seguenti termini:
 - trenta giorni dalla domanda per le occupazioni permanenti;
 - quindici giorni dalla domanda per le occupazioni temporanee.
- 4) Relativamente ai termini temporali per le concessioni dei posteggi di mercato, questi restano modificati da quelli vigenti in materia di autorizzazione/concessione commerciale.

ART. 4

Occupazioni a seguito di autorizzazione e/o concessione edilizia o permesso di costruire

- 1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia o il permesso di costruire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia. Alla concessione edilizia è allegata la concessione per occupazione di spazi pubblici completa degli elementi di cui al successivo art. 5.
- 2) Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.
- 3) L'Ufficio edilizia privata comunica all'Ufficio tributi le concessioni permanenti di spazi pubblici di cui al presente articolo, al fine della riscossione dei canoni annui.

ART. 5

Concessione e/o autorizzazione

- 1) Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente Responsabile del servizio individuato ai sensi dell'art. 2 sono indicate:
 - il destinatario o i destinatari utilizzatori del suolo o spazio pubblico;
 - la durata dell'occupazione;
 - l'uso cui è destinata l'occupazione;
 - la misura esatta dello spazio concesso;
 - la misura dell'eventuale deposito cauzionale;

- la misura del canone di occupazione calcolato dall'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione;
 - le modalità e i termini di pagamento del canone;
 - l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione;
 - le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
- 2) Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
 - 3) L'atto di concessione sarà soggetto a registrazione in termine fisso con pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale qualora il canone di concessione complessivo superi l'importo minimo previsto dalla normativa riguardante l'imposta di registro.

ART. 6 **Obblighi del concessionario**

- 1) Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti Uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3) E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, se prescritti.
- 4) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 7 **Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione**

- 1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di concessioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, né superiore a ventinove anni, effettuate anche con manufatti. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
- 2) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 8 **Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal

Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

- 2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.
- 3) Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

ART. 9

Delimitazione delle occupazioni

- 1) Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

ART. 10

Mostre merci. Fiori e piante ornamentali

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
- 2) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

ART. 11

Lavori edili

- 1) Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 12

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

- 1) Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

- 2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
- 3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
- 4) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

ART. 13
Autorizzazione ai lavori.

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 14
Occupazioni con ponti, scale ecc.

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc.. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

ART. 15
Occupazione con tende e tendoni

- 1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
- 2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente di cui all'art. 2 può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

ART. 16
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

- 1) Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell' art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
- 3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche

gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

ART. 17

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato, in particolare per abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ART. 18

Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7- 9 - 10 - 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.
- 3) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 4) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 5) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
- 6) Detto rimborso deve intervenire a cura del Responsabile dell'Ufficio che dispone la revoca stessa.

ART. 19
Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.
- 2) Il mancato versamento del canone nei termini stabiliti comporta la sospensione dell'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.
- 3) Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 20
Rinuncia alla concessione o autorizzazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente di cui all'art. 2.
- 2) Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di sub ingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia all'occupazione da parte del precedente concessionario.
- 3) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
- 4) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 5) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

ART. 21
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

- 1) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile dell'Ufficio di cui all'art. 2, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA PATRIMONIALE

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

ART. 22

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette al canone:
 - a) le occupazioni permanenti e temporanee sovrastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualsiasi genere, fatte salve le esenzioni di seguito disciplinate;
 - b) le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, fatte salve le esenzioni di seguito disciplinate.
3. Il canone si applica altresì alle occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile per le quali sarà dovuto un corrispettivo fissato dal Comune.

ART. 23

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 24

Durata dell'occupazione

- 1- Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni sono permanenti o temporanee secondo i criteri di cui all'art. 7.
- 2- Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione di un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee ai fini dell'applicazione del canone.
- 3- Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto in un'unica soluzione, per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.

ART. 25
(modificato con deliberazione consigliare n. 26 del 29.06.2013)
Misura dello spazio occupato

1. Salvo i casi particolari disciplinati dai successivi articoli, il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. La superficie occupata è espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. o Km. lineare superiore.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
6. I vasi delle piante, le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione, salvo l'esenzione nel caso la posa sia richiesta dal Comune.
7. I pannelli e i cartelli pubblicitari sono misurati in metri lineari sulla proiezione a terra, e arrotondati al mezzo metro lineare superiore.

ART. 26
Suddivisione del territorio in categorie

1. Il territorio del Comune si suddivide in due categorie di strade, aree e spazi pubblici.
2. Per le occupazioni ricadenti nella zona n. 1, come definite dalle planimetrie allegate al presente regolamento, la tariffa è stabilita nella misura intera del 100%, per le occupazioni restanti, ricadenti nella zona n. 2 si applicano le tariffe di canone nella misura dell'80%.
3. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

ART. 27
Fattispecie di occupazioni non esistenti nel Comune

1. Per le seguenti fattispecie di occupazione, non presenti sul territorio comunale, si procederà a disciplinarne le norme regolamentari, all'occorrenza, mediante apposite modifiche al presente regolamento:
 - autovetture per trasporto pubblico;
 - distributori di carburante.

ART. 28
Tariffe per occupazioni permanenti

- 1) Per le occupazioni permanenti, la misura di tariffa base per metro quadrato o metro lineare per anno è pari a euro 27,00.

ART. 29
Occupazione sottosuolo e soprassuolo.
- Casi particolari -
(modificato con deliberazione consigliere n. 26 del 29.06.2013)

1. *(Abrogato con deliberazione consigliere n. 26 del 29.06.2013)*
2. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo realizzate da soggetti diversi dalle aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica

ART. 30
Maggiorazioni del canone

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 31
Tariffa per occupazioni temporanee

- 1- Per le occupazioni temporanee la misura di tariffa base, a giorno, per metro quadrato o metro lineare è pari a euro 1,85.
- 2- Le frazioni inferiori alla giornata sono computate come giorni interi.
- 3- Nei casi particolari previsti dal successivo art. 32 si applicano le tariffe specificate nel medesimo articolo.

ART. 32
Tariffe particolari

- 1- In deroga a quanto stabilito dall'art. 31, per i seguenti casi si applicano le tariffe sotto indicate:
- a) il posteggio per il mercato settimanale è soggetto al canone annuo per metro quadrato di euro 12,00 per occupazioni di posteggi di mercato. La tariffa è aumentata a euro 15,00 annui per metro quadrato per i posteggi che fruiscono di energia elettrica per l'alimentazione di frigoriferi e l'utilizzo di acqua. Per occupazioni inferiori all'anno il canone è rapportato ai mesi di durata della concessione e le frazioni di mese sono considerate mese intero;
 - b) l'occupazione giornaliera del mercato settimanale da parte di spuntisti è soggetta alla tariffa base pari a euro 0,25 per giorno per metro quadrato. La tariffa è aumentata a euro 0,30 per giorno per metro quadrato per gli occupanti che usufruiscono di energia elettrica per l'alimentazione di frigoriferi e acqua;
 - c) l'occupazione di suolo pubblico per attività di commercio in occasione di fiere, festa patronale e feste civili e religiose, è soggetta alla tariffa base di euro 1,10 per metro quadrato o metro lineare per giorno;
 - d) l'occupazione temporanea di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, espositori vari è soggetta alla tariffa base pari a euro 0,25 per metro quadrato per giorno;
 - e) le occupazioni temporanee di suolo pubblico, anche in occasione di fiere e feste, realizzate mediante l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono soggette alla tariffa base pari a euro 0,15 per metro quadrato per giorno;
 - f) l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività edilizia è soggetta alla tariffa base pari a euro 0,60 per metro quadrato per giorno per i primi 15 giorni, a euro 0,50 per giorno per i successivi 15 giorni, a euro 0,25 per giorno per i successivi giorni eccedenti i primi trenta;
 - g) le occupazioni effettuate in occasione di feste organizzate da associazioni sportive, politiche, culturali, religiose, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante di cui alla precedente lett. e), sono soggette al canone di euro 0,10 per metro quadrato per giorno.

ART. 33
Inapplicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le seguenti occupazioni:
- a) balconi e simili sporgenze di carattere stabile;
 - b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi e le aste delle bandiere; tali occupazioni sono invece tassate nel caso contengano indicazioni

- di pubblicità e non sia prevista l'esenzione dal canone nella convenzione con il Comune;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici da parte di società a prevalente capitale pubblico locale;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) le occupazioni permanenti con accessi e passi carrabili;
 - j) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D. Lgs. n. 460/97;
 - k) le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festività o ricorrenze particolari da parte di associazioni senza scopo di lucro o di carattere umanitario;
 - l) le occupazioni permanenti o temporanee con tende o simili fisse o retrattili.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - f) sono esonerati dall'obbligo al pagamento del canone in oggetto coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i mq. 10 e non si protragga per più di 15 giorni;
 - g) sono esenti le occupazioni temporanee per spettacoli, manifestazioni e altre iniziative patrocinate dal Comune, specificamente esonerate con determinazione dirigenziale, sentito l'assessore competente. L'importo del canone esentato viene inserito nell'elenco beneficiari dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 118/2000;
 - h) le occupazioni di mestieri girovaghi.

ART. 34
Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo tenuto anche conto delle diverse fattispecie considerate.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, da prorogarsi in ogni caso a fine del secondo mese successivo a quello nel quale è stata deliberata l'eventuale modifica delle tariffe del canone.
3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti del mercato settimanale il versamento è effettuato in due rate di cui la prima con scadenza 31 marzo e la seconda con scadenza 30 settembre di ogni anno. Contestualmente e con le medesime modalità del pagamento del canone di occupazione verrà versata la tassa rifiuti giornaliera calcolata dall'Ufficio tributi.
4. Per le altre occupazioni temporanee il pagamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio del relativo atto di autorizzazione.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento alla tesoreria o con gli altri mezzi ammessi dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti.
6. Il canone di cui al presente regolamento non è dovuto qualora l'ammontare dello stesso non superi l'importo di euro 10,00, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 1, lett. b).
7. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente.

ART. 35
Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute.

ART. 36
Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. nr. 43 del 28 Gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 37
Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis) del D.Lgs. n. 446/97.

ART. 38

Abolizione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche

La T.O.S.A.P. (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) di cui al capo II del D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni non è applicata.

ART. 39

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, entra in vigore il 1° Gennaio 2002, ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388.